

**C.N.F., Sent., 26 febbraio 2024, n. 41
(OMISSIS)**

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] CF [OMISSIS] con domicilio in [OMISSIS] pec [OMISSIS] avverso la decisione n. 19/19 del 6.5.2019 dep.il 24.5.19 e notificata il 9.12.19 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di L. che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per anni uno;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di C., regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Tizio svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

1. Il COA di L. riceveva un esposto da parte della sig.ra [ESPONENTE], la quale evidenziava di essersi rivolta all'avv. [RICORRENTE] tra febbraio e marzo 2015 in merito ad una controversia da promuovere contro il suo datore di lavoro. Nell'occasione l'avv. [RICORRENTE] la rassicurò sulla possibilità di adire il Giudice del lavoro, avendo già trattato controversie simili, e si fece consegnare euro 300,00 per la registrazione della causa. Trascorsi alcuni mesi la cliente chiese informazioni sull'andamento del procedimento e l'avv. [RICORRENTE] le riferì genericamente che era stata trattata l'udienza e che la controparte non si era costituita. La stessa riferisce che successivamente l'avv. [RICORRENTE] rappresentò al di lei marito che il Giudice era molto risentito del procedimento e che sarebbe stato opportuno trovare un accordo. Dopo aver ricevuto l'ennesima rassicurazione, l'esponente decideva di verificare la pendenza della controversia presso la cancelleria del Tribunale di C. e scoprì che nessun giudizio era stato incardinato. Chieste spiegazione all'avv. [RICORRENTE], questo le riferì che la controversia pendeva dinanzi al Tribunale di R.. Effettuato il controllo anche presso il detto Tribunale e scoperto che nessun procedimento pendeva, tornava a chiedere spiegazioni all'avv. [RICORRENTE], il quale riferì di aver deciso di non instaurare il giudizio in quanto era preferibile adire l'ufficio di conciliazione per ottenere l'importo di euro 50.000,00. Ottenuta l'autorizzazione all'inoltro della proposta, la sig.ra [RICORRENTE] ricontattò dopo qualche tempo l'avv. [RICORRENTE], il quale tuttavia non ricordava di alcuna proposta e le chiedeva di essere ricontattato successivamente. A quel punto, la stessa revocava il mandato e richiedeva sia la restituzione dell'acconto versato e sia della documentazione ricevuta, senza ricevere alcuna risposta.

Il CDD, ricevute le notizie di illecito, effettuava le comunicazioni di cui all'art. 17 Reg. CNF n. 2/2014 e successivamente il rinvio a giudizio disciplinare per i seguenti capi d'incolpazione:

"A) perché in violazione degli artt. 9 e 26 del nuovo codice deontologico, avendo ricevuto mandato di proporre un ricorso di lavoro ed un acconto di euro 300,00, ometteva di depositarlo e forniva false informazioni alla sig.ra [ESPONENTE] sulla possibilità di chiudere la controversia in tempi brevi

venendo meno, con il suo comportamento, al dovere di adempiere al mandato ricevuto e ai doveri di probità, dignità e decoro dell'immagine della professione forense. In R.T. dal febbraio/marzo 2015 al 05.10.2016. B) perché in violazione dell'art. 33 del nuovo codice deontologico ometteva di restituire i documenti alla esponente nonostante la richiesta inoltrata verbalmente e a mezzo raccomandata del 5.10.2016; in R.T. in epoca prossima e successiva al 05.10.2016 ".

Nel dibattimento l'esponente veniva citata come teste ma questa non compariva, facendo tuttavia pervenire una comunicazione con la quale confermava il contenuto dell'esposto e l'assenza di nuovi fatti.

L'avv. [RICORRENTE] non svolgeva alcuna difesa, né nella fase preliminare né nella udienza. Non si presentava mai per essere audito e non rappresentava alcuna ricostruzione dei fatti diversa o alternativa

Il CDD, quindi, accertava la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per tutti i capi d'incolpazione.

Secondo il CDD la prova dei fatti addebitati all'avvocato risulterebbe dal contenuto dell'esposto, ritenuto chiaro, dettagliato e coerente e che può essere valutato senza necessità di altri elementi di prova. Secondo il CDD risultava particolarmente significativa la circostanza riferita nell'esposto degli accessi alle cancellerie del Tribunale di C. e di R. per verificare l'iscrizione a ruolo del procedimento in proprio nome. In merito alla sanzione il CDD, ritenuto più grave il fatto di cui al capo d'incolpazione A) ed aumentata la sanzione prevista ai sensi dell'art. 22, co. 2, lett. b) CDF, comminava quella della sospensione per un anno.

Avverso la decisione l'incolpato ha proposto in proprio ricorso al CNF.

2. Il ricorrente censura il provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:

2.1 Indeterminatezza della sanzione – difetto della prova.

Secondo il ricorrente le motivazioni addotte dal CDD al fine di sostenere l'accertamento della responsabilità dei fatti sarebbero indeterminate e carenti di prova, in quanto si baserebbero esclusivamente sull'esposto che tuttavia non venne mai confermato in dibattimento dall'esponente medesima che, nonostante citata, non comparve. Ritiene pertanto che non si sarebbe formata alcuna prova certa ma anzi che la stessa fosse all'evidenza incerta.

2.2 Sproporzione della sanzione

Secondo il ricorrente la sanzione irrogata dal CDD sarebbe sproporzionata in assenza di un accertamento sulla reale gravità della condotta, non effettuato dal CDD.

Il ricorrente chiede il proscioglimento dalle incolpazioni e, in subordine, l'applicazione di sanzione meno afflittiva.

3. Secondo il ricorrente le motivazioni addotte dal CDD al fine di sostenere l'accertamento della responsabilità dei fatti sarebbero indeterminate e carenti di riscontro probatorio, in quanto si baserebbero esclusivamente sull'esposto che, tuttavia, non venne mai confermato in dibattimento dall'esponente medesima che, nonostante citata, non comparve.

In base a costante e uniforme giurisprudenza, in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove

acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Poiché il ricorrente ha censurato la decisione del CDD di ritenere accertati i fatti esclusivamente sulla base dell'esposto, senza che il contenuto di questo fosse confermato in dibattimento, appare opportuno evidenziare che in relazione al valore probatorio dell'esposto il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023 ha già precisato che *Le dichiarazioni dell'esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l'onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l'infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell'omessa assunzione d'ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.*

Con motivazione logica e convincente, il CDD ha individuato le ragioni per le quali l'esposto può essere assunto a prova dei fatti ivi descritti: il contenuto estremamente dettagliato dello stesso, le circostanze indicate con precisione, l'assenza di qualsiasi elemento fornito da parte dell'incolpato anche solo astrattamente idoneo a fornire una ricostruzione alternativa dell'accaduto.

Ciò posto, nessun dubbio sulla responsabilità disciplinare dato che *Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica* - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 16 giugno 2023

I fatti accertati, comportano anche la sussistenza dell'ulteriore illecito disciplinare poiché *L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.I. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario* Consiglio Nazionale Forense sentenza del 13 dicembre 2018, n. 179

4. Sulla sanzione deontologica

Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare, deve avere riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al

pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, che non si desumono dagli atti ne vengono allegati dall'esponente,
Nel caso di specie, in parziale accoglimento del ricorso, si può giungere ad una determinazione della sanzione pari a mesi 6 sei di sospensione, sanzione quest'ultima che appare adeguata alle violazioni contestate ed accertate, tenendo conto di tutti gli altri elementi emersi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso ed applica a [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.